

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

168^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1984

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del presidente COSSIGA

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 30

CONGEDI E MISSIONI 3

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 32

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 31

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 32

Assegnazione 27

Nuova assegnazione 27

Trasmissione dalla Camera dei deputati 31

Seguito della discussione:

«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, Pazzaglia ed altri);

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del

territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 3 e passim

BASTIANINI (PLI) 5 e passim

CARTIA (PRI) 13

DE CINQUE (DC) 16, 28

GIUSTINELLI (PCI) 4, 6, 9

* GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 14 e passim

* LIBERTINI (PCI) 10

LOTTI (PCI) 7 e passim

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici 5, 7

* PAGANI Maurizio (PSDI) 26

* PIROLO (MSI-DN) 26

* PISTOLESE (MSI-DN) 11, 28

* SPANO Roberto (PSI) 12

* VISCONTI (PCI) 15 e passim

GOVERNO

Trasmissione di documenti 32

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 33, 34

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1984 37

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Alberti, Anderlini, Baiardi, Bausi, Beorchia, Bonifacio, Damagio, De Sabbata, D'Onofrio, Falcucci, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Fiori, Giacometti, Gozzini, Leopizzi, Maravalle, Margheri, Melandri, Melotto, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pacini, Panigazzi, Papalia, Parrino, Pastorino, Riva Dino, Riva Massimo, Taviani, Vettori, Fassino, Cavazzutti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Gianotti, Giust, Marchio, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Palumbo, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Proccacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39ª Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; Bufalini, Fabbri, La Valle, a Ginevra, per attività dell'Unione Interparlamentare; Cossutta, al Convegno della Federazione mondiale delle Città Unite.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Relazione orale);

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Capo II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 23.

(Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale)

1. Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.

2. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedi-

mento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere il seguente comma:

«Le regioni emanano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, la sanatoria delle opere abusive, sulla base dei principi desumibili dalla presente legge».

23.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «strumenti attuativi» inserire le altre: «e delle varianti».

23.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, l'emendamento 23.1 consiste nella esplicitazione di una premessa, che noi riteniamo necessaria, al testo che stiamo esaminando qui in Aula. Tale premessa riguarda essenzialmente la prescrizione per le regioni di emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, le norme concernenti lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e la sanatoria delle opere abusive.

Credo che l'emendamento per molti aspetti possa illustrarsi da sè, tuttavia voglio aggiungere soltanto alcune brevi considerazioni per renderne più esplicito il significato.

Non c'è dubbio che tra le cause che hanno provocato il macroscopico fenomeno dell'abusivismo nel nostro paese, in modo particolare in alcune aree, ve ne siano alcune che attengono alle modalità di funzionamento delle regioni ed ai processi con i quali e tramite i quali le regioni stesse hanno gestito la pianificazione territoriale, l'urbanistica e l'edilizia, di concerto con le amministrazioni comunali. Già nella illustrazione di altri emendamenti e nella definizione della nostra posizione critica sul testo in esame abbiamo ricordato che varie cause possono essere richiamate a questo proposito: la mancanza di finanziamenti, la limitatezza dei piani, di zona o addirittura, in determinate situazioni, la totale inesistenza degli stessi, i tempi defaticanti che le regioni talvolta impiegano per poter giungere alla approvazione di uno strumento urbanistico. E non voglio parlare soltanto di strumenti di carattere generale, ma anche di semplici varianti o addirittura di autorizzazioni alla formazione di varianti.

Queste circostanze, se viste nel complesso, possono, a nostro avviso, giustificare almeno una parte dell'abusivismo, così come esso si è costituito, e non c'è dubbio che tra di esse la questione dello snellimento delle procedure finisca con l'assumere una rilevanza del tutto particolare. Se noi facessimo una valutazione compiuta dei tempi necessari, molto spesso ci accorgeremmo — soprattutto nelle grandi città — che questi tempi assommano a mesi e mesi o addirittura ad anni anche per adempimenti molto semplici.

D'altra parte, ci siamo trovati di fronte, anche nel recente passato, a misure del Governo che hanno introdotto concetti di snellimento, quali quelli che si fondavano sull'affermazione del silenzio-assenso, che in alcuni casi non hanno consentito di portare ad un reale sveltimento delle procedure e in altri hanno prodotto limitati effetti solo perchè determinate amministrazioni comunali si sono fatte carico del problema. Noi in questo modo vogliamo ricondurre l'intera questione dello snellimento delle procedure — voglio ricordare che ci sono proposte dei senatori comunisti a questo proposito che attendono di essere esaminate — nel suo ambito naturale, attraverso il conferimento

alle regioni di determinati poteri perchè il problema possa essere realisticamente affrontato. Sappiamo che ci sono alcune amministrazioni regionali che su questo terreno in qualche modo si sono mosse, che hanno posto in essere procedure di sveltimento, che hanno eliminato, ad esempio, la richiesta di autorizzazione preventiva alla variante, almeno in certi casi, quando cioè non si tratta di incidere sui caratteri informativi di un piano, che hanno semplificato notevolmente la materia degli strumenti di attuazione (piani di zona, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero), ma il problema, al di là di alcuni esempi, rimane consistente ed ha un suo specifico spessore.

La seconda questione che il nostro emendamento propone è centrale rispetto a tutta la intelaiatura del disegno di legge proprio perchè riguarda il termine entro il quale le regioni dovranno procedere alla definizione dei piani di recupero degli insediamenti abusivi. Nel corso di questo dibattito c'è stato un notevolissimo passo avanti per quanto concerne la restituzione alle regioni di determinati poteri e prerogative, la fissazione di termini precisi da parte delle regioni per l'emanazione della legge di sanatoria, ma non v'è dubbio che questo complesso di provvedimenti, per essere portato alla sua naturale compiutezza, ha necessità di qualcosa'altro, in modo particolare dei piani di recupero urbanistico che sono lo strumento essenziale per poter restituire una dignità urbanistica — per quanto riguarda gli *standards*, la realizzazione dei servizi e quindi complessivamente la qualità della vita — agli insediamenti sorti in modo spontaneo.

Questo dunque è il senso dell'emendamento 23.1, da noi presentato, che raccomandiamo all'attenzione dei colleghi.

L'emendamento 23.2 consiste nella semplice esplicitazione degli strumenti che devono essere assegnati alla regione, ai sensi del secondo comma del testo sottoposto al nostro esame. Nella legge si parla di strumenti attuativi mentre noi riteniamo che per un'ulteriore puntualizzazione si debba fare riferimento anche alle varianti di tali strumenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Il parere del relatore sugli emendamenti 23.1 e 23.2, proposti dai senatori del Gruppo comunista, è contrario. L'emendamento 23.1, infatti, pone un problema più formale che sostanziale, in quanto richiama una competenza regionale che non viene compressa dalle disposizioni della presente legge e che non risulterebbe accresciuta per il semplice fatto di essere esplicitamente richiamata nella premessa dell'articolo. Per quanto riguarda, poi, la seconda parte dello stesso emendamento, la parte cioè relativa all'affermazione che alla sanatoria delle opere abusive provvede la regione, è aperto il problema di cui al capo IV: è in quella sede che con maggior chiarezza si può svolgere il confronto tra le diverse posizioni e la valutazione sulla soluzione che, dal lavoro del Parlamento, è emersa per porre al riparo la norma dello Stato da ogni inopportuno contenzioso con i provvedimenti e con le competenze delle regioni. Desidero ricordare che l'articolo 23 nel testo presentato all'Aula dalla Commissione è più attento ad una esigenza di tutela di una corretta pianificazione urbanistica in quanto prevede l'approvazione delle regioni e le varianti agli strumenti urbanistici anche in adeguamento agli *standards*. Infatti una variante di adeguamento degli *standards* potrebbe avere una portata così ampia da sconvolgere la pianificazione del territorio. Sono convinto pertanto che questi elementi di maggior tensione vadano sottolineati proprio a testimonianza dell'attento lavoro svolto dalla Commissione.

Per quanto concerne poi l'emendamento 23.2, per i motivi che ho sopra richiamati, si ritiene di non poterlo accogliere.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento inteso a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. ...

«I comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare il piano regolatore generale qualora ne siano ancora sprovvisti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, e fino all'adozione dello strumento urbanistico generale, sono consentiti nel territorio comunale solo gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

23.0.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. L'emendamento 23.0.1 sviluppa il ragionamento, che abbiamo inteso riaffermare, di un riordino organico e razionale degli strumenti della pianificazione territoriale, della gestione urbanistica e delle procedure. Non c'è dubbio che una delle cause di fondo che hanno portato alla formazione di questo volume così consistente di abusivismo debba essere rintracciata nell'assenza degli strumenti generali di pianificazione. Non è un caso, signor Presidente, che la questione abbia assunto un particolare rilievo, ormai quasi da venti anni, con la cosiddetta «legge ponte» del 1967 e non è un caso che, malgrado le prescrizioni di quella legge e le successive di altre, che hanno posto limiti oggettivi alle possibilità di edifi-

care, questo problema ancora oggi si presenti con un grandissimo spessore.

Le connotazioni della situazione attuale sono quanto mai inquietanti, vuoi perchè, da un lato, ci sono ancora moltissime amministrazioni comunali che non sono dotate di piano regolatore generale, vuoi perchè i piani regolatori adottati in molti casi giacciono da anni all'esame di alcune regioni, senza aver avuto alcuna risposta, e vuoi anche perchè questa realtà ha oggettivamente portato alla impossibilità, da parte di determinate amministrazioni, di fare una politica di reperimento delle aree fabbricabili a costo contenuto.

Ci sono altri problemi che, certo, rendono ancora più grave questa situazione: basti pensare alla mancata definizione del regime delle aree e dei valori con i quali poter procedere definitivamente agli espropri.

Ma non c'è dubbio che l'aspetto da noi sollevato ha oggettivamente un rilievo del tutto specifico. Si aggiunga ancora che lo strumento del regolamento edilizio, con l'annesso programma di fabbricazione, oggettivamente appare superato.

Vorrei porre in modo chiaro al relatore una domanda: se egli, se la maggioranza, pensa che sia giunto per il nostro paese, nella impossibilità di varare una moderna legge urbanistica, finalmente il momento di affrontare questioni di questo tipo. Vorrei chiedere, in sostanza, se si pensa di poter contrastare l'abusivismo futuro con strumenti che oggettivamente rispondono, quanto meno, a logiche di anteguerra, travolti ormai dalla realtà dello sviluppo economico e sociale del nostro paese e con i quali l'esperienza ci ha dimostrato che non è possibile alcuna seria gestione dei processi di pianificazione territoriale.

Se queste considerazioni — come io ritengo — sono valide, penso che allora sia giunto il momento di porre un freno a tutta la situazione, così come si è sviluppata; il momento di compiere, cioè, una svolta sostanziale e di affrontare, così come tutta la più moderna cultura urbanistica ci chiede e come ci viene chiesto dalle organizzazioni delle autonomie, una decisione che, senza stravolgere, senza creare oggettive difficoltà,

almeno in determinate aree del paese, alla gestione urbanistica, possa consentire, rispetto alla stessa, di fare un salto di qualità.

Di qui la proposta, che avanziamo, di porre certe limitazioni — e questa è la seconda parte del nostro emendamento — alle possibilità di edificare, presupponendo una manovra coordinata su piani diversi, che dovrebbe oggettivamente mettere la pubblica amministrazione nella condizione di rispondere alle esigenze dei cittadini di un ordinato svolgimento delle attività costruttive secondo alcuni criteri di base: quelli della disponibilità delle aree, della disponibilità degli strumenti di pianificazione, della semplificazione delle procedure e quindi, complessivamente, della disponibilità delle risorse pubbliche atte a sostenere l'edilizia pubblica residenziale.

Per queste considerazioni affermiamo la necessità, nei confronti dei comuni inadempienti, di consentire soltanto gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge n. 457, con particolare riferimento ai limiti della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il nostro emendamento non vuole creare — lo ripeto — difficoltà alle amministrazioni comunali le quali, se sollecitate dal Parlamento, potrebbero raggiungere questo obiettivo agevolmente nell'arco di un anno, ma vuole sostanzialmente porre al Governo e alla maggioranza un quesito di fondo, per una gestione diversa del territorio, un quesito che, a differenza degli altri, pure ragionevoli, che abbiamo presentato con i diversi emendamenti da noi illustrati, ci auguriamo possa essere preso in considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, relatore. Devo con molta franchezza manifestare qualche stupore per questo emendamento. Nel testo dello stesso, infatti, e nelle parole del senatore Giustinelli si individua un problema reale: l'insufficiente pianificazione urbanistica che caratterizza molti nostri comuni. E si individua in

una norma dello Stato un obbligo per i comuni a procedere in materia.

Questa è una materia chiaramente affidata alle regioni che dispongono di molti mezzi per obbligare i comuni ad esperire queste procedure; le regioni poi, anche in forza di leggi dello Stato, hanno dei poteri sostitutivi, per cui si tratta di farglieli esercitare.

Trovo obiettivamente strano che mentre da una parte si richiede un maggiore spazio per l'azione regionale, dall'altra parte si abbia così tanta sfiducia nelle regioni da richiedere una norma dello Stato per obbligare i comuni a fare i piani regolatori.

Pertanto, pur condividendo lo spirito dell'emendamento e le parole che il collega senatore Giustinelli ha pronunciato per illustrarlo, in ordine alle considerazioni testè svolte non posso che dichiarare il parere contrario.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, prendo la parola per una semplice dichiarazione di voto e per svolgere una considerazione, sulla quale chiedo un minimo di attenzione da parte del relatore. Può essere vero in astratto che vi sia questa forzatura nella legge di cui stiamo parlando e nell'emendamento che presentiamo. È però evidente che mentre noi siamo — e lo abbiamo dimostrato nel corso dell'intero dibattito — fermi e convinti sostenitori dell'autonomia comunale e della potestà regionale in materia urbanistica, siamo altrettanto convinti che questi poteri e queste autonomie le regioni e i comuni li debbano esercitare. Quindi prevedere in una legge come questa che vi siano dei termini entro i quali le regioni, ma soprattutto i comuni debbano adottare i propri provvedimenti mi sembra essere un elemento di mag-

giore certezza nel lavoro delle amministrazioni comunali e per i cittadini.

Questa è la motivazione di fondo del nostro emendamento. Ovviamente quando diciamo che nel caso in cui i comuni non provvedano a redigere i propri piani regolatori all'interno del territorio comunale non si possono svolgere che alcune determinate attività edilizie, questo rappresenta una specie di sanzione, di limitazione del potere del comune che in questo modo può essere appunto spinto a superare gli eventuali ritardi.

Quindi non siamo assolutamente in contraddizione con la nostra posizione di rigorosa difesa delle autonomie locali, ma semmai siamo per rafforzare nel concreto e nel merito questo potere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Semplificazione delle procedure)

1. Le regioni emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;

c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli *standards* urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.

2. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione

deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.

3. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.

4. La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: «le regioni» inserire le altre: «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

24.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere le altre:

«...» prevedano che la concessione e l'autorizzazione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie, vigenti o adottate;

...) prevedano in quali casi il mutamento della destinazione d'uso sia soggetta ad autorizzazione o concessione e quali siano gli oneri relativi restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso;».

24.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sopprimere il quarto comma.

24.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il quarto comma con il seguente:

«La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonchè dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto».

24.5

IL RELATORE

Al quarto comma sostituire le parole «urbanistici attuativi» con le altre «generali o attuativi».

24.4

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intendo illustrare, nel corso del mio intervento, gli emendamenti 24.1 e 24.3. Mi auguro che il relatore non voglia rinvenire nell'emendamento 24.1 gli stessi caratteri di un genere di regionalismo che evidentemente non è nelle nostre posizioni. Anche in questo caso si tratta di fare una scelta molto semplice, cioè di semplificare le procedure rispetto alle quali le regioni debbono attivarsi per un complesso di norme che sono oggettivamente indispensabili. L'emendamento 24.1 propone che le regioni debbano approvare queste norme entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, e la proposta ci sembra del tutto coerente con il ragionamento che siamo venuti fin qui sviluppando.

Vi è poi l'altro emendamento, il 24.3, con il quale si propone la soppressione del quarto comma dell'articolo 24. Anche per esso le motivazioni sono molto ampie e semplici allo stesso tempo, perchè si tratta di eliminare — a nostro avviso — un principio estremamente pericoloso che è contenuto nella formulazione del testo che è all'esame dell'Assemblea, in modo particolare laddove si fa riferimento alla possibilità per la legge

regionale di stabilire i criteri e le modalità « per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, della destinazione d'uso degli immobili nonchè dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco». Noi vediamo molti pericoli in questa formulazione dell'articolo 24, e in modo particolare quindi del quarto comma, ma soprattutto vediamo nella possibilità di risolvere in questo modo una questione così complessa come quella delle destinazioni d'uso una soluzione letale per la gestione dei processi di pianificazione nelle città, per l'esito della legge sull'equo canone e quindi per la sua completa applicazione. In sostanza, si vorrebbe giungere, attraverso questa formulazione ed altre ancora, ad una sorta di liberalizzazione delle destinazioni d'uso che potrebbero essere quindi anche sottratte alla specifica potestà delle amministrazioni comunali, così da agevolare ed incentivare un processo preoccupante di mobilità all'interno dei centri storici, con conseguenti macroscopici fenomeni anche di espulsione dei ceti che attualmente li occupano. Infatti, il problema — se viene affrontato in questa ottica — potrebbe appunto portare a conclusioni di per sé assai evidenti: immobili destinati ad abitazione che, senza l'effettuazione di opere di modifica, potrebbero essere destinati ad usi diversi, come studi professionali o laboratori; immobili che oggi hanno destinazioni specifiche, coerenti con il tessuto storico e con la storia sociale dei centri, che potrebbero essere, invece, completamente snaturati nella loro destinazione di uso.

È ovvio che se questo processo dovesse seguire un determinato sviluppo oltre a questa conseguenza ve ne sarebbe un'altra, quella cioè di un contributo fortissimo alla lievitazione degli affitti. Qui non è in discussione nemmeno la stessa proposta di modifica avanzata dal Governo, che prevede la possibilità di patti in deroga o di particolari aumenti a favore del proprietario dell'alloggio. Qui è in discussione un principio molto più generale, perchè con questa formula potrebbe trovarsi il modo di produrre uno stravolgimento sostanziale alla legge sull'equo canone per quanto riguarda il livello

degli affitti, alla pianificazione territoriale e ai processi di gestione delle città.

* **LIBERTINI.** Signor Presidente, siamo qui arrivati ad uno dei nodi della legge.

Qual è la natura della questione? Vorrei fare un'analisi del problema non letterale; infatti, i senatori sono tutti maggiorenni ed hanno frequentato almeno le scuole necessarie per leggere un testo. Vorrei che fosse chiaro il contenuto della questione.

Spesso il senatore Bastianini dice che qui si confrontano due scuole di pensiero in materia urbanistica; sono convinto che così è. Il fatto anomalo è che gli schieramenti parlamentari non riflettono le due scuole di pensiero.

Ad esempio, i compagni socialisti — nella loro autonomia e quali che siano le loro collocazioni parlamentari attuali — appartengono alla stessa scuola di pensiero alla quale noi ci rifacciamo; vi sono però anche settori della Democrazia cristiana che appartengono alla scuola di pensiero alla quale noi ci rifacciamo. Quindi, gli schieramenti che qui si presentano sono anomali e questo spiega perchè vi sia stata una discussione vivace nella maggioranza su questo ed una discussione vivace anche nel corso del confronto tra il Partito comunista e la maggioranza, discussione che non ha ripercorso esattamente la linea di divisione degli schieramenti.

Quali sono le due scuole di pensiero e di che cosa in realtà si tratta? Non ho ben capito come si collochi il Partito repubblicano rispetto a queste due scuole di pensiero. I colleghi, anche quelli meno addentro alle questioni urbanistiche, sanno che quando si edifica un immobile questo immobile nasce con una destinazione. La destinazione può riguardare le abitazioni civili o gli usi commerciali.

GUALTIERI. Vorrei sapere qual è la sua scuola di pensiero, dal momento che lei dice le cose che dice!

LIBERTINI. Mi sembra che a questo punto sia giusto chiarirsi. Quando ho detto di non aver capito bene quale fosse la vostra

scuola di pensiero, non ho detto nulla che potesse suonare ingiurioso o critico. Ho solo detto che vi sono due scuole di pensiero e quando dico che il senatore Bastianini si colloca in una scuola di pensiero diversa da quella nella quale ci collochiamo noi non intendo ingiuriare il senatore Bastianini, ma dire semplicemente che appartiene ad una linea di pensiero diversa.

Quando l'immobile nasce, come dicevo, ha una destinazione che può essere per abitazione civile o per uso commerciale, per ufficio e così via. Quando questa destinazione viene cambiata — questo è il punto — cosa accade? La maggioranza, sia pure attraverso polemiche al suo interno, ci aveva presentato un'ipotesi in base alla quale se si muta la destinazione d'uso con opere realizzate, questo richiede un processo di autorizzazione. Cioè, senza che il comune sia d'accordo, non si può mutare la destinazione con opere.

C'è, tuttavia, un altro caso, molto più frequente, che è quello in cui la destinazione di un immobile non muta per opere, ma muta senza che si tocchi nemmeno un tramezzo. Un immobile in cui prima c'era una abitazione diventa un immobile in cui c'è un ufficio di avvocato, un negozio e così via. In questi casi secondo la maggioranza non vi è bisogno di autorizzazione. Questa era una innovazione e, sostanzialmente, una liberalizzazione dei mutamenti delle destinazioni d'uso. Ora, tutti sanno a memoria che, nella fase attuale della vita del paese, i cambiamenti di destinazione d'uso sono generalmente unilaterali perchè chi tiene un immobile ad uso abitazione è vincolato all'equo canone, chi invece lo destina ad uso commerciale, di ufficio e così via, è fuori dall'equo canone. I cambiamenti di destinazione d'uso implicano anche una trasformazione dell'impianto urbanistico della città, perchè se diventano numerosi — e diventerebbero numerosi — cambia l'impianto della città, cambiano — dice giustamente il senatore Giustinelli — i piani commerciali.

Capisco che questa possa essere la posizione del Partito liberale perchè è la sua posizione storica: il Partito liberale ritiene che la programmazione debba essere una programmazione di massima e che bisogna

affidarsi agli equilibri di mercato, quindi contrasta tutto ciò che va in un'altra direzione. Ma la scuola di pensiero cui noi apparteniamo, cui appartengono il Partito socialista ed i partiti socialdemocratici europei, cui appartiene anche una parte del mondo cattolico, è diversa: ritiene che la collettività abbia il diritto di controllare quelle trasformazioni dell'impianto urbanistico che hanno rilevanti conseguenze e sulle condizioni economiche e sulle condizioni della vita civile. Ecco la ragione del contrasto. Aggiungo, inoltre, che comunque alla Camera prevalse la linea di pensiero per la quale trasformazioni delle destinazioni d'uso potevano avvenire solo se autorizzate. Quindi noi, come Senato, dal punto di vista della scuola di pensiero di cui fa parte un certo schieramento, facciamo un passo indietro con il testo proposto dalla maggioranza.

Aggiungo — questo non fa parte dell'illustrazione tecnica dell'emendamento, ma aiuta a capire — che, in seguito al confronto, la maggioranza presenta un emendamento, per così dire al suo emendamento: la maggioranza ha modificato il testo della Camera in direzione della liberalizzazione e ora adotta una restrizione alla proposta di liberalizzazione, liberalizzando un po' meno. Ma qual è la caratteristica del nuovo intervento della maggioranza nell'emendamento successivo? La caratteristica è che accetta che la trasformazione delle destinazioni di uso sia regolamentata, ma solo in alcuni ambiti della città, dell'abitato e non in modo generale. Si aggiunge poi un elemento di onerosità. Vorrei chiarire ai colleghi della maggioranza che per noi, in questo caso, il problema non è tanto quello dell'onerosità, quanto quello del controllo. Non vogliamo cioè imporre nuovi balzelli, non vogliamo rendere defaticante nulla, vogliamo, però, che in ogni luogo della città mutamenti che stravolgono l'impianto di essa, che hanno conseguenza sul regime degli affitti, sui rapporti economici tra cittadini, sui piani commerciali, e non solo in determinati ambiti, siano sottoposti al controllo della collettività, sia pure il più semplice e il meno oneroso possibile.

Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento rispetto al testo originario

proposto dalla maggioranza della Commissione e lo difendiamo anche rispetto al successivo emendamento che la maggioranza, per venirci incontro, ha presentato.

Credo di aver illustrato la questione con molta chiarezza. Voglio subito dire che, siccome si tratta di un problema non attinente allo schieramento maggioranza-opposizione, tanto è vero che la discussione si è svolta in un certo modo alla Camera dei deputati, in Commissione e qui in Aula, vorrei raccomandare ai colleghi di affrontare la discussione degli emendamenti non in modo meccanico.

Infatti non si tratta di discutere dei principi generali della legge e neppure della convergenza di massima che si è realizzata nel confronto tra noi e la maggioranza, bensì di una questione specifica a mio avviso un po' surrettiziamente introdotta nel testo oggi in discussione.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, molto brevemente vorrei fare qualche considerazione sull'emendamento 24.2, illustrato adesso dal senatore Libertini.

Indubbiamente questo emendamento, che tende a far rivivere il testo approvato dalla Camera dei deputati, è di una importanza e di una gravità notevolissime, perchè si tratta di dare un ulteriore colpo di piccone al diritto di proprietà. Nel nostro paese abbiamo cominciato a smantellare la proprietà con tanti colpi di piccone e adesso siamo arrivati alle fondamenta di questo edificio che chiamiamo diritto di proprietà per distruggerne gli ultimi residui.

LIBERTINI. Questa è la Costituzione.

PISTOLESE. Senatore Libertini, certo ognuno difende la sua politica: per voi la proprietà non esiste, ma mi meraviglio degli altri partiti, come la Democrazia cristiana, che ancora credono nella Costituzione. Indubbiamente qui si introduce una limitazione: se non posso dividere la mia casa ed affittare due camere ad un avvocato perchè ho bisogno di vivere — per rifarmi al suo

esempio di poco fa, senatore Libertini — non credo che questo violi i principi della Costituzione. Infatti esercito il mio diritto di proprietà nei limiti della funzione sociale: e conosciamo tutti l'articolo 42 della Costituzione. Però non bisogna arrivare a limitare questo diritto fino al punto che qualunque cosa voglia fare il cittadino, deve chiedere il permesso al sindaco, come si vorrebbe con questa norma! E d'altra parte la legge deve essere obiettiva, perchè oggi le amministrazioni comunali sono per lo più di sinistra, ma domani potrebbero cambiare ed allora invece di gioire potreste piangere. Dobbiamo stabilire i principi della legge in maniera tale da non creare privilegi a favore di alcune parti politiche.

Quindi siamo decisamente contrari all'emendamento 24.2 e invitiamo la maggioranza a resistere su questo punto perchè è fondamentale. Se alla Camera è stato commesso qualche errore, il Senato deve rettificarlo, come è stato fatto in Commissione, sopprimendo i due commi approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, approfitto dell'intervento per ripetere ancora quello che ho detto anche ieri in Aula e che adesso ribadirò nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Non è possibile che i senatori siano trattati come i bambini a scuola: dapprima si convocano le sedute notturne e poi vengono annullate, costringendo le persone a stare qui tutta la sera per restare improvvisamente liberi, magari dopo aver mangiato frettolosamente in dieci minuti per tornare in Aula. Non è possibile che si parli ora di un nuovo rinvio quando già varie parti politiche lo sapevano: io ho inviato telegrammi a tutti i colleghi dicendo loro di venire, essi sono partiti ed ora rinviando la questione. Se i senatori devono essere trattati come scolaretti, mettiamoci d'accordo e faremo così. Però io devo protestare e lo farò anche nella Conferenza dei Capigruppo perchè non è giusto questo trattamento; dal momento che ognuno ha i propri impegni, la propria attività o professione, non è giusto che venga chiamato di corsa e poi gli si dica che può tornare indietro. Ribadisco la mia protesta adesso in Aula e la ripeterò nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Le questioni che riguardano la formulazione dell'articolo 24 sono di grande rilievo ed interesse. Voglio dire qui con molta chiarezza che il testo che propone la maggioranza va nella direzione di una liberalizzazione rispetto al regime delle destinazioni d'uso. Credo sia giusto fare questo e ritengo sia stata una forzatura eccessiva quella introdotta dalla Camera, per cui la soluzione che proponiamo è equilibrata e rispettosa del senso di responsabilità e della capacità di governare il territorio e tutto il resto da parte delle amministrazioni locali: regioni che devono legiferare in termini generali per dare indicazioni ai comuni; comuni che devono operare, vigilare, controllare.

Non c'è dubbio che il testo dell'articolo 24 che proponiamo ora è il risultato di una riflessione e di una discussione chiara e vivace (la si può definire come si vuole) nella maggioranza e nel confronto che c'è stato anche con il Gruppo comunista. Non è un caso quindi che nell'ultimo testo proposto vi sia un preciso richiamo all'articolo 9 per quanto riguarda le sanzioni e che vi sia un riferimento ai contributi e al conguaglio degli oneri, laddove esista. Consideriamo inoltre che sia necessaria una fase di sperimentazione rispetto a questa capacità degli enti locali che spesso non riescono appieno a svolgere le loro funzioni o non hanno la forza per svolgerle con efficacia. Se fenomeni di ulteriore distorsione nell'uso del territorio e nella gestione del regime delle destinazioni d'uso dovessero introdurre elementi di riflessione, noi ritorneremo sul problema con proposte e iniziative legislative, perchè questa non è una legge che si propone di essere permanentemente immodificabile da qui al 2000.

Secondo elemento di riflessione: perchè andiamo verso una liberalizzazione? Il controllo pubblico delle destinazioni d'uso presenta aspetti abbastanza complessi che spesso sconfinano in un inutile atteggiamento vessatorio da parte dei comuni nei riguardi del proprietario. Questo a noi non

sta bene e credo sia un modo negativo di gestire il rapporto tra enti locali e cittadini. Si tratta naturalmente di non andare nella direzione opposta e in questo senso giudico equilibrata la soluzione che proponiamo e di grande fiducia nei riguardi degli enti locali e

dei loro responsabili ed anche nei riguardi dei cittadini, che devono avvalersi della legge senza sovraccaricare la collettività di oneri ingiusti e sperequati.

C'è un ultimo aspetto del problema sul quale voglio porre l'accento.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SPANO ROBERTO). Si osserva da parte di molti — ed è vero — che il controllo pubblico sulle destinazioni d'uso ha poi un effetto distorsivo anche per quanto riguarda la fissazione del regime delle locazioni. Penso che da questo punto di vista siamo non solo attenti, ma interessati e preoccupati e in sede di definizione di riforma dell'equo canone faremo in modo che si adottino soluzioni che garantiscano appieno il rispetto della legge ed evitino in modo fermo distorsioni e sperequazioni in tale ambito.

Credo di avere in qualche misura non rassicurato il senatore Libertini (non penso sia questo il mio compito), ma chiarito, anche se sinteticamente, le ragioni per le quali aderiamo al testo che il relatore ha firmato a nome della maggioranza.

CARTIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, colleghi, siamo d'accordo sull'accoglimento sull'emendamento 24.1, ma invito i senatori a riflettere sul fatto che il termine di 180 giorni potrebbe cadere in un periodo di vuoto amministrativo per le elezioni in corso. Prego quindi di considerare se non sia il caso di modificare la proposta, nel senso di portare il limite di tempo da 180 giorni ad un anno, periodo certamente più realistico e oltre il quale nessuna giustificazione può essere addotta dalle regioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, non-

chè ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

BASTIANINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 24.1, condivido le valutazioni espresse dal senatore Cartia e concordo sulla riflessione da fare insieme, da lui avanzata: se cioè in questo momento, in relazione alla prevedibile data di entrata in vigore della legge, sia più opportuno fissare un termine di 180 giorni o uno, più realistico, di un anno. Su questo emendamento, comunque accolto dal relatore, relativo all'adempimento regionale, preferirei il termine di 360 giorni.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, desidero premettere che mi riconosco perfettamente nelle parole del presidente della 8ª Commissione, senatore Spano, il quale mi sembra abbia affrontato questo problema, troppo spesso discusso in termini ideologici — anche in quest'Aula mi è capitato di ascoltare affermazioni in tal senso — con grande pragmatismo. Il cambio di destinazione d'uso può essere un problema di equilibrio urbanistico, non lo è certamente nella generalità del territorio nazionale; il suo controllo e la sua disciplina debbono essere affidati agli strumenti urbanistici, sia generali che attuativi. Ciò spiega altresì le motivazioni che hanno portato alla formulazione del mio emendamento 24.4, che comunque poi ho ritirato, ripresentandolo nella definitiva formulazione con l'emendamento 24.5. Spetta ai comuni esercitare la funzione di controllo nei casi in cui il problema della destinazione d'uso diventi un elemento di distorsione dell'equilibrio territoriale.

Desidero inoltre aggiungere che l'inserimento della seconda frase dell'emendamento 24.5 non costituisce una innovazione rispetto allo spirito dell'emendamento iniziale; tale inserimento si è reso necessario perchè, in seguito ad una attenta lettura del testo, si poteva capire che le sanzioni per la mancata autorizzazione non si applicavano nella fattispecie; abbiamo pertanto preferito chiarire meglio la questione, esplicitando così quanto già avviene nella maggioranza delle amministrazioni locali ben gestite dove, qualora si accerti un cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è evidentemente dovuta un'integrazione al contributo di concessione, ai sensi delle norme localmente vigenti. Il parere del relatore è, pertanto, contrario all'emendamento 24.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori e raccomanda all'Aula l'approvazione dell'emendamento 24.5. Il parere del relatore è altresì contrario, per i motivi già espressi, all'emendamento 24.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **GORGONI**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 24.1, vorrei sapere dai presentatori se, udite la richiesta del senatore Cartia e l'opinione del relatore, intendono spostare il termine da 180 giorni ad un anno.

LOTTI. No, signor Presidente, noi conserviamo il nostro emendamento nella sua attuale stesura, ritenendo il termine di 180 giorni sufficientemente cautelativo per le procedure regionali.

PRESIDENTE. Senatore Bastianini, intende formalizzare la sua proposta di portare il termine di cui all'emendamento 24.1 ad un anno?

BASTIANINI, *relatore*. No, signor Presidente, non intendo formalizzare tale proposta e

confermo il mio parere favorevole all'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(Opere interne)

1. Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione e costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate

alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere compiute o da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: «e costituiscono interventi» fino a: «e successive modificazioni».

25.7 IL RELATORE

Al primo comma, dopo le parole: «o approvati» inserire le altre: «con i programmi attuativi».

25.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma sopprimere le parole da: «e, per quanto riguarda» fino alla fine del comma.

25.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma sostituire le parole: «contestualmente all'inizio» con le altre: «prima dell'inizio».

25.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma sopprimere le parole: «compiute o».

25.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, sopprimere le parole: «compiuto o».

25.8 IL RELATORE

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè di immobili compresi nelle zone indicate nella lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968».

25.5 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono parti comuni delle costruzioni nel loro complesso ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile».

25.6 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6.

I nostri emendamenti intervengono a correggere alcune modificazioni introdotte ad un articolo estremamente importante, sul quale si è molto discusso alla Camera dei

deputati e con il quale si introducono procedure più snelle in riferimento ad interventi di lieve entità.

I nostri emendamenti tendono sostanzialmente a far sì che gli interventi, pur riconoscendo che alcuni di questi in realtà vengono «schiacciati» ad una sola categoria, quella della manutenzione straordinaria, ferme restando la non modificazione complessiva delle superfici disponibili e le destinazioni d'uso, siano cautelativamente ridotti alle sole zone di edificazione recente, ma che non presentano particolari pregi. Queste procedure più snelle dovrebbero riguardare le sole parti della città che non presentano particolari situazioni ambientali o architettoniche da tutelare, le cosiddette zone A, prevedendo procedure semplificate per le cosiddette zone omogenee B.

Per quanto riguarda invece gli immobili vincolati dalle leggi vigenti e per gli interventi su immobili che ricadano nelle zone A, tali procedure non dovrebbero essere ammesse.

Quindi, per i lavori che interessano questi immobili, con queste procedure, stabiliamo, in riferimento al comma secondo, che la dichiarazione d'inizio dei lavori deve avvenire non contestualmente all'inizio, ma prima che i lavori vengano effettuati.

In buona sostanza, pur riconoscendo la necessità di procedure più semplificate per gli interventi sull'edificato, riteniamo che tali interventi vadano limitati a particolari zone della città.

L'ultimo emendamento tratta una materia che definirei estranea a quella contenuta nell'articolo in discussione: i cosiddetti spazi pubblici per parcheggi. Si tratta di una norma interpretativa della legge vigente, sulla quale si è molto discusso, sulla quale molto si è soffermata la giurisprudenza e molto contrastanti sono le valutazioni fatte in ordine al contenuto di essa.

Alcuni hanno ritenuto e ritengono che gli spazi pubblici siano di pertinenza dell'immobile, altri, invece, ritengono che questi spazi siano parti comuni dell'immobile. Siamo per questa seconda tesi e ne spiegheremo il motivo. Per quanto riguarda la prima interpretazione, pur riconoscendo che gli spazi pub-

blici costituiscono particolari pertinenze, perchè, a norma di legge, la loro destinazione d'uso non può essere modificata, sappiamo che cosa succede nella pratica: buona parte di questi spazi che dovrebbero essere destinati a parcheggio — perchè l'intento del legislatore era quello di non gravare gli spazi pubblici esterni — diventano sostanziali servitù di parcheggio per la residenza.

Si tratta quindi di una pertinenza di tipo particolare, con destinazione d'uso immutabile. Allora, a questo punto, noi diciamo che vanno trattati alla stregua di tutte le parti comuni, che sono in rapporto con le caratteristiche fisiche dell'edificio, come l'ascensore, che è rapportato al numero dei piani ed è parte comune, come l'impianto di riscaldamento, che è sempre in rapporto con le caratteristiche fisiche dell'edificio. Anche questi spazi, allora, vanno considerati parte comune, perchè espressamente connessi alle caratteristiche fisiche dell'edificio; gli spazi comuni per legge sono in rapporto alla superficie residenziale.

Solo in tal modo possiamo finalmente, con una interpretazione della legge vigente, dare specificazione in senso pubblicistico di qualcosa che dovrebbe essere, almeno come destinazione d'uso, continuamente tutelata. Ma ciò è possibile soltanto se effettivamente si caratterizza il complesso degli spazi che costituiscono le zone a parcheggio non tanto come parte pertinenziale, ma come parte comune.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Desidero intervenire per quanto riguarda in modo particolare l'emendamento 25.6 che è stato testè illustrato dal collega Visconti.

L'opinione non solo mia personale, ma anche della maggioranza della Commissione, che ha mantenuto e lievemente modificato il testo della Camera, è che gli spazi di cui all'articolo 18 della legge n. 765, quelli cioè che vengono destinati a parcheggio e vincolati a questo fine con una apposita dichiarazione unilaterale resa dal costruttore a

favore del comune e quindi trascritta, non possono essere considerati parti comuni dell'edificio, in quanto non hanno la destinazione che alle stesse parti comuni dell'edificio viene riconosciuta ormai da una consolidata dottrina e dalla giurisprudenza, sulla base della definizione testuale che ne dà l'articolo 1117 del codice civile.

Questi spazi servono, sì, a parcheggio e quindi hanno un vincolo di destinazione imposto dalla legge, ma da questo vincolo di destinazione non può e non deve derivare assolutamente una loro trasformazione per quanto riguarda l'assetto proprietario, facendoli diventare di proprietà comune dell'insieme del condominio e sottraendoli quindi, senza un atto di disposizione da parte del privato, al libero dominio di colui che li ha acquistati e che poi ha costruito l'edificio.

Il fatto di classificarli «pertinenze» non fa venir meno assolutamente la loro destinazione, perchè anche, se se ne può disporre separatamente dall'immobile, ciò nonostante questi spazi devono comunque essere conservati alla destinazione prevista con atto di vincolo proprio dall'articolo 18 della legge n. 765.

In questo modo abbiamo soltanto reso più precisa la loro definizione giuridica, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale che aveva visto pronunce opposte dalla Cassazione, che una volta aveva parlato di pertinenze, quindi derogabili dalla volontà privata, mentre un'altra volta aveva parlato di cose comuni: vi era stata cioè una oscillazione giurisprudenziale estremamente dannosa per la certezza del diritto. Credo che con questa definizione ci siamo attestati su una posizione precisa, come del resto già aveva fatto la Camera, che però aveva — a mio avviso — svisato il significato del rapporto pertinenziale quando, imponendo l'inciso «nel loro complesso», aveva riferito il rapporto di pertinenzialità all'intero edificio e non soltanto alla singola unità, il che evidentemente costituiva un ulteriore pericolo di confusione. Ritengo che la formulazione da noi data aderisca meglio alla natura stessa, alle finalità ed agli scopi cui questi spazi sono destinati, senza far venire assolutamente meno quel vincolo di destinazione cui comunque questi spazi restano vincolati.

Per cui, mi pronunzio in senso contrario all'emendamento illustrato dal senatore Visconti e quindi a favore del mantenimento del testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti da lui presentati e a pronunziarsi sugli altri emendamenti proposti all'articolo 25.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, l'articolo 25 mi ha procurato, prima ancora di giungere all'esame del Senato, molte lodi e molte critiche in quanto era un emendamento presentato da un mio quasi omonimo, l'onorevole Bassanini. Ho trovato molto importante e significativo che un emendamento di ampia liberalizzazione, una delle novità, nel quadro legislativo, più significative degli ultimi anni, sia stato presentato da un parlamentare della Sinistra indipendente che, su questo tema, non ha soltanto un nome simile al mio, ma anche idee molto simili alle mie.

Confermo di considerare l'articolo 25 nel suo impianto globale un elemento di grande importanza nella legge. La Commissione del Senato, nell'esaminarlo in modo approfondito, al di là del punto specifico sul quale sono già intervenuti i senatori Visconti e De Cinque, ha introdotto alcuni correttivi rispetto al testo approvato dalla Camera, inserendo maggiori cautele per interventi nelle zone classificate con la lettera A) ai sensi del decreto ministeriale n. 97 del 1968 e rendendo contestuale all'inizio dei lavori la presentazione della descrizione delle opere che si intendono compiere. Ma credo che oltre non si possa andare, perchè, in caso contrario, questo articolo risulterebbe sostanzialmente svuotato della sua grande importanza.

E voglio che resti agli atti parlamentari una considerazione: gli effetti benefici dell'articolo 25 non saranno rivolti solo ai cittadini meno vessati e — diciamo la verità — meno ricattati per le loro necessità di opere minori, ma anche alle pubbliche amministrazioni che potranno impegnare gli uffici comunali nel controllo dell'attività edilizia maggiore, liberandoli da quel moltiplicarsi di piccole pratiche che fanno soltanto burocrazia, ma che, di fatto, oltre a creare pro-

blemi ai cittadini, non attuano un controllo delle dinamiche territoriali.

A questi fini ho proposto l'emendamento 25.7, che, eliminando richiami a leggi precedenti, evita un possibile equivoco sulla classificazione delle opere che possono essere trattate ai sensi dell'articolo 25 in discussione.

Esprimo parere contrario all'emendamento 25.1, in quanto svuoterebbe di fatto la portata della disposizione stessa e, analogamente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.2 e 25.3. Il motivo per cui il parere è contrario — e spendo alcune parole sull'emendamento 25.3 — è che, se la comunicazione dei lavori deve avvenire prima dell'inizio dei lavori stessi, è troppo facile per il comune, con una semplice lettera, sospendere l'avvio delle opere. Credo che la parola «contestualmente» introdotta dalla Commissione del Senato consenta, ove necessario, al comune un intervento ancora in tempi utili, senza peraltro svuotare del suo contenuto essenziale la norma al nostro esame.

Gli emendamenti 25.4 e 25.8 sono identici; si tratta semplicemente di una correzione, di un coordinamento tecnico in relazione alla dizione relativa al termine per la comunicazione dell'inizio dei lavori.

Sull'emendamento 25.5 il parere è negativo, in quanto si estenderebbe troppo l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 25. Sull'emendamento 25.6 si è già espresso con competenza ben maggiore della mia il senatore De Cinque. Il parere del relatore è pertanto contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **GORGONI**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, identico all'emendamento 25.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Il senatore Visconti ha già brillantemente illustrato le motivazioni che ci hanno portato a proporre, nel testo presentato in Aula, una serie di emendamenti all'articolo 25. Non ripeterò le considerazioni svolte dal collega Visconti, ma mi limiterò a ricordare che il voto favorevole della Camera su questo articolo — che poi si scoperse essere un articolo con una importanza forse superiore rispetto a quanto in un primo momento gli stessi componenti della Camera avessero avvertito — fu espresso in modo molto convulso.

L'origine dell'articolo 25 — almeno per gli addetti ai lavori — è nota. Quindi confermiamo l'indirizzo del Partito comunista italiano, volto a introdurre una serie di semplificazioni nella vita del cittadino, tra le quali rientra certamente anche quella di poter

intervenire con minime opere all'interno della propria casa senza dover sottostare ad una serie di procedure che sappiamo essere, nella stragrande maggioranza dei casi, totalmente disattese. Si tratta di procedure non rispettate e perciò è inutile imporle.

Tuttavia, a nostro avviso, l'estensione di questa *deregulation* anche ai centri storici rappresenta un fatto grave, perchè si possono verificare, all'interno dei centri storici, situazioni tali da richiedere, quanto meno, che il comune verifichi la reale portata dell'intervento che può essere considerato non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto quello architettonico.

Confermiamo quindi la nostra decisione di non voler estendere ai centri storici questa possibilità. Abbiamo sentito che la maggioranza è contraria a questa nostra posizione e ce ne rammarichiamo. Il nostro emendamento, voglio sottolinearlo, è stato concordato con il mondo urbanistico italiano e con associazioni culturali come Italia Nostra, il WWF, la Lega per l'ambiente, l'INU. Si tratta quindi di un emendamento volto a proteggere i centri storici.

La maggioranza non lo accoglie: ne siamo profondamente rammaricati. Quindi, pur confermando la nostra piena disponibilità alla *deregulation* in tutte le aree che non siano centro storico, confermiamo la nostra posizione sui centri storici. Per questo motivo ci asterremo dalla votazione dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 26.

(Demolizione di opere)

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

È approvato.

Art. 27.

(Valore venale dell'immobile)

L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

È approvato.

Capo III

RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI. SANZIONI PENALI

Art. 28.

*(Varianti agli strumenti urbanistici
e poteri normativi delle regioni)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le

varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:

a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

2. La legge regionale stabilisce altresì:

a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;

c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;

e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;

f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;

g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.

3. Decorso il termine di centottanta giorni, di cui al primo comma e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.

4. L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in

concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».

28.5 IL RELATORE

Al primo comma dopo le parole: «e approvazione» inserire le altre: «degli strumenti urbanistici e».

28.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma sostituire la parola: «finalizzate» con l'altra: «finalizzati».

28.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

«I comuni non dotati, alla entrata in vigore della presente legge, di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non possono rilasciare concessioni in sanatoria per opere incluse nelle perimetrazioni di insediamenti abusivi prima della adozione del piano regolatore generale e dovranno, inoltre, in sede di adozione dello strumento urbanistico, prevedere espressamente il recupero urbanistico dei nuclei edilizi preventivamente individuati e perimetrati.

Qualora la regione non abbia emanato entro i termini stabiliti, le norme previste dal presente articolo, i comuni possono procedere alla formazione e adozione delle varianti per il recupero urbanistico degli

insediamenti abusivi nel rispetto dei principi di cui al precedente primo comma».

28.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per le zone dichiarate sismiche, le regioni emanano norme in attuazione all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla emanazione delle norme regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

28.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Affrontiamo con questo articolo il problema delle varianti agli strumenti urbanistici per recuperare l'abusivismo progressivo. Si è già molto discusso sullo snellimento e sull'abbreviazione delle procedure che dovremmo ottenere attraverso una disciplina regionale che consenta agli amministratori comunali di disporre al più presto degli strumenti necessari per conseguire in maniera più incisiva il controllo e la disciplina dei processi che avvengono sul territorio e nelle città. Questo del recupero dell'abusivismo progressivo è un grosso problema, che richiede modificazioni degli strumenti urbanistici e che in alcuni casi, soprattutto nell'Italia meridionale, richiede la formazione *ex novo* di strumenti urbanistici.

Abbiamo posto la necessità, non accolta quando abbiamo presentato gli altri emendamenti, di profittare di questa occasione per far compiere un salto di qualità ai nostri comuni e di passare quindi a una strumentazione urbanistica più incisiva ed efficace: una strumentazione, cioè, che consenta, in un certo qual modo, di intervenire poi attraverso i cosiddetti piani attuativi, con i quali controllare lo sviluppo delle città e del territorio.

Con i nostri emendamenti, e in particolare quello sostitutivo del terzo comma, prefiguriamo un sistema di norme che deve consentire alle regioni di disciplinare lo snellimento delle procedure, non solo per le varianti degli strumenti urbanistici, quando esistono, ma anche per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. È uno stimolo per fare in modo che attraverso le regioni i comuni si dotino non tanto più di programmi di fabbricazione, ma di piani regolatori. Per recuperare l'abusivismo progressivo avremo certamente bisogno di piani attuativi, che non sono i piani di recupero di cui alla legge n. 457. Si configura un altro tipo di piano di attuazione che non è neppure il piano della legge n. 167.

Quindi, per dare veramente incisività e possibilità di attuazione alle previsioni che vengono formulate, dovremo necessariamente avere a livello comunale dei piani regolatori, perchè non è facile collegare i piani di attuazione ai programmi di fabbricazione anzichè ai piani regolatori. È questa, in buona sostanza, la finalità che ci proponiamo con gli emendamenti che abbiamo presentato: cerchiamo in un certo senso di correggere la normativa che ci viene proposta attraverso i commi di questo articolo.

Illustro anche l'emendamento 28.4 e concludo. Si tratta di una norma che riguarda esclusivamente le zone colpite dal terremoto per le quali, allo scopo di semplificare le procedure estremamente complesse che dovrebbero portare al recupero anche attraverso i rendimenti tecnici necessari, vogliamo fissare i termini temporali e le modalità entro cui dovrebbe muoversi il provvedimento successivo, ossia il decreto ministeriale, affinché si giunga veramente al recupero sotto il profilo strutturale di queste costruzioni realizzate abusivamente.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, la richiesta di abbreviare il termine di 180 giorni di cui al primo comma dell'articolo 28 deriva dalla considerazione che in relazione al termine di approvazione della legge si concederebbero alle regioni 180 giorni; tuttavia, tre di esse sarebbero coperte da un vuoto della propria attività regionale, per lo scioglimento dei consigli e per il rinnovo eletto-

rale. Inoltre si tende ad omogeneizzare l'articolo 28 con quello successivo, attraverso il quale vengono affidati alle regioni compiti di determinazione di alcuni importanti elementi entro 90 giorni; quindi anche per l'articolo 28 si indica il termine di 90 giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sull'emendamento 28.1; per quanto riguarda l'emendamento 28.2 chiedo scusa ai colleghi per l'improvvisa assenza, legata ad una esigenza della Conferenza dei Capigruppo, ma devo verificare la necessità di sostituire la parola «finalizzate» con l'altra «finalizzati» per omogeneizzare il testo presentato.

In relazione all'emendamento 28.3, il relatore condivide la preoccupazione espressa con l'emendamento e di cui si è a lungo discusso in Commissione. Però, con questa impostazione, si giunge al paradosso che nello stesso comune sarebbe possibile sanare fuori delle zone perimetrate e non all'interno delle stesse. In Commissione si è anche pensato di adottare altre soluzioni, ma in realtà ogni impostazione rischia di creare disparità di trattamento a fronte di un problema che attiene anche agli atti penali. Pertanto, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, il parere del relatore è contrario.

Sono altresì contrario all'emendamento 28.4, anche in ordine ad una modifica della normativa successiva per la sanatoria delle costruzioni abusive in zone dichiarate sismiche.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei chiederle la cortesia di ritornare sull'emendamento 28.2.

BASTIANINI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 28.2 il parere è favorevole. Colgo l'occasione per fare una precisazione: lo stesso problema dei 90 giorni invece dei 180 si pone anche per il terzo comma e quindi, per necessità di coordinamento, si deve riferire l'emendamento 28.5 anche al terzo comma dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è favorevole agli emendamenti 28.5 e 28.2 e contrario agli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.5, presentato dal relatore, con l'avvertenza che la sostituzione delle parole «180 giorni» con le altre: «90 giorni» si riferisce al primo e al terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(Facoltà e obblighi dei comuni)

1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 28, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti

lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 28 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

2. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria abitazione.

3. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da una data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purchè abbiano versato i contributi *ex-Gescal* per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «delle varianti» con le altre: «degli strumenti».

29.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma dopo le parole: «o riuniti in cooperative, la propria» inserire l'altra: «prima».

29.3 IL RELATORE

Al secondo comma, dopo le parole: «n. 167, per costruirvi la propria» inserire l'altra: «prima».

29.4 IL RELATORE

Al secondo comma dopo le parole: «propria abitazione» aggiungere le altre: «sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa e sue successive modificazioni».

29.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Per quanto riguarda l'emendamento 29.1, conformemente a quanto abbiamo già detto in precedenza, riteniamo che si debba parlare di strumenti urbanistici. Infatti gli strumenti che occorrono a livello comunale non sono solo «varianti». Pertanto riteniamo sia opportuno sostituire le parole «delle varianti» con le altre «degli strumenti».

Per quanto attiene l'emendamento 29.2, si tratta del seguente problema: nelle operazioni di recupero potrà verificarsi il caso di trasferimento di abitazioni che devono essere demolite nelle aree appositamente predisposte. Desideriamo che i lotti all'interno di tali zone che le amministrazioni dovranno predisporre vadano assegnati ai soli titolari di abitazioni demolite che abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

BASTIANINI, *relatore*. Gli emendamenti 29.3 e 29.4 specificano che i benefici previsti dall'articolo 29 sono riferiti solo a soggetti che abbiano necessità di costruire la propria «prima» casa.

Colgo l'occasione per esprimere il parere del relatore sugli altri emendamenti. Sono contrario al 29.1, in quanto non è stato accolto un emendamento precedente che giu-

stificava il 29.1, relativo all'obbligo non solo di procedere a piani di recupero ma anche a porre in essere eventuali strumenti per il recupero delle zone abusive.

Per quanto riguarda il 29.2, i requisiti soggettivi richiesti dalla legge n. 167 e successive modificazioni non sono sempre specificati in modo chiaro in ordine al modificato ruolo che tale legge ha assunto nella pianificazione del territorio. In secondo luogo, con l'emendamento 29.2 si introduce una limitazione che potrebbe rendere più difficile un uso dello strumento del piano di recupero degli equilibri territoriali così come è nelle finalità della legge.

Pertanto, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, credo che approvandolo introdurremmo un elemento di rigidità in una fase straordinaria qual è questa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **GORGONI**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(Sanzioni penali)

L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. Qualora i soggetti responsabili della lottizzazione, sia direttamente che per concorso, abbiano posto in essere atti di alienazione dei terreni facenti parte dell'area lottizzata, si applicano nei loro confronti le sanzioni dell'arresto da un anno a tre anni e l'ammenda da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dall'autorizzazione».

30.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«...» la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire cinquanta milioni nei casi di esc-

cuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni».

30.4 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI,
MONACO, POZZO, RASTRELLI

Alla lettera b), sostituire le parole: «l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni» con le altre: «l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni».

30.7 IL RELATORE

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 44 della presente legge».

30.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

All'emendamento 30.6, sostituire le parole: «da sei mesi» con l'altra: «fino».

30.6/1 PAGANI Maurizio, DE CINQUE,
DEGOLA, SALVI, SCHIETROMA,
COSTA, BERLANDA, ACCILI, CUMINETTI

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«...») l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 19. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, totale difformità o in assenza della concessione».

30.6 IL RELATORE

Sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «l'arresto da sei mesi a due

anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di interventi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione, ovvero nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio».

30.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

Aggiungere i seguenti commi:

«Nei casi di particolare gravità non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sempre che non sia stato già ripristinato lo stato dei luoghi, il giudice ordina la confisca delle opere e dell'area di pertinenza ai sensi dell'articolo 240, 2° capoverso del codice penale e dispone la loro devoluzione, in deroga all'articolo 622 del codice di procedura penale a favore del patrimonio del Comune.

La sentenza costituisce titolo per l'immissione in possesso e il giudice ne ordina la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Per il delitto previsto dalla lettera b) del presente articolo è obbligatorio, in caso di recidiva specifica, la emissione del mandato di cattura.

Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'articolo 349, 2° comma del codice penale è attribuito alla cognizione del pretore».

30.5 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI,
MONACO, POZZO, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Signor Presidente, con l'emendamento 30.1 desideriamo fare in modo che anche l'autorizzazione sia inclusa tra le ipotesi di violazione, così come previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 30.

Ritengo che l'emendamento 30.2 risulti superato in quanto la normativa cui esso si riferisce è già stata modificata quando, nel corso della precedente seduta, si è discusso dell'articolo riguardante questa disposizione.

* PIROLO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 30.4 e 30.5 solamente per amore dell'arte, sicuro che l'Assemblea non li approverà e sicuro che di fronte al loro testo finirà il viso truce dei senatori che stanno discutendo il presente provvedimento.

I due emendamenti scaturiscono dalla convinzione che, se il reato urbanistico formante oggetto di questo disegno di legge viene qualificato non più come contravvenzione ma come delitto, trasformando conseguentemente l'arresto e l'ammenda in reclusione e multa, forniamo un ulteriore convincente mezzo di repressione del reato stesso. Come abbiamo già detto in sede di discussione generale, noi non crediamo che i poteri-doveri conferiti al sindaco per reprimere i reati urbanistici sortiscano il loro effetto. Non vi crediamo perchè l'esperienza almeno dell'ultimo quinquennio sorregge la nostra convinzione. Il sindaco, per ragioni soggettive, ma anche — diciamolo — oggettive, non è l'autorità più idonea per la repressione dei reati urbanistici. Non lo è perchè, a causa della partitocrazia imperante, è legato nei suoi movimenti e deve sottostare a numerosi condizionamenti, ma non lo è anche perchè è privo dei mezzi materiali per applicare la normativa che riguarda gli immobili costruiti abusivamente. In proposito, si pensi solamente all'impegno finanziario occorrente per il rispetto di tali norme. Allora non resta — almeno così noi riteniamo — che ricorrere all'intervento della magistratura e ciò per due diversi ordini di motivi: in primo luogo perchè il cittadino ha più paura del magistrato e in secondo luogo perchè la magistratura è libera da condizionamenti di ogni genere. Il ricorso alla magistratura va fatto dando più potere al pretore e stilando norme che colpiscano il cittadino nel bene al quale egli più tiene: la libertà personale.

Questo è il senso dell'emendamento 30.4, con il quale si stabilisce la reclusione e la multa per chi costruisce senza concessione o in totale difformità da essa e, quel che è più grave, continua i lavori in caso di sospensione. Questo è anche il senso dell'emendamento 30.5, laddove viene escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi di particolare gravità; viene prevista la

confisca delle opere abusive e dell'area di pertinenza e la loro devoluzione a favore del patrimonio del comune; viene prevista, altresì, la emissione del mandato di cattura in caso di recidività.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che le sanzioni previste sono dure, ma mi domando e vi domando: vogliamo veramente distruggere l'abusivismo o vogliamo fare la solita sceneggiata all'italiana?

Riteniamo che i reati urbanistici siano da annoverarsi tra quelli più gravi esistenti: chi vi incorre non offende un altro cittadino, ma l'intera collettività, costringendola a vivere in un tessuto urbanistico degradato e pericoloso per la generale convivenza.

Non dobbiamo avere timore di essere rigidi nell'emanare delle norme per reprimere l'abusivismo, perchè dobbiamo pensare ai milioni di cittadini che stanno a guardarci e che aspettano la definizione del grave problema che affligge la nostra nazione.

Sono queste le motivazioni che mi hanno indotto a presentare questi due emendamenti, affidandone la valutazione all'Assemblea e augurandomi che essa li approvi. (*Applausi dell'estrema destra*).

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 30.6/1. I proponenti di questo emendamento tendono a far rilevare una situazione che, a loro avviso, non è di perfetta equità: in particolare, tra il punto b) e il punto c).

Il punto b) dell'articolo 30, infatti, prevede che — giustamente, a nostro avviso — la pena per chi costruisce abusivamente possa variare dall'arresto per quindici giorni (quindi un limite molto basso) fino a sei mesi. Al punto c), relativo alle lottizzazioni, si parte da due mesi per arrivare a due anni.

Ai proponenti pare che vi possano essere dei casi di lottizzazione che presentino dei requisiti talmente minimi, ai limiti della indifferenza, tali per cui possa essere prevista una pena di arresto anche inferiore ai sei mesi. Pertanto proponiamo che sia tenuto fermo il limite superiore di due anni, ma si conceda nell'applicazione della pena di partire da un minimo più equo.

LOTTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 30.3, con il quale proponiamo che ogni qualvolta l'opera abusiva avvenga, in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione, la sanzione sia quella di un'ammenda da 30 a 100 milioni di lire.

È ovvia la finalità dell'emendamento: colpire coloro i quali compiano i reati di abusi edilizi più gravi, quelli che offendono le zone più pregiate del territorio nazionale.

Voglio solo considerare come questo emendamento si muova coerentemente nella linea che i senatori comunisti hanno tracciato nel corso dell'intero dibattito sinora svoltosi: quella di tutelare, almeno sul piano normativo, le aree pregiate del nostro paese e di disincentivare, anche con sanzioni gravissime, ogni futuro abuso. Ritengo che quello che compiamo sia un tentativo meritorio e ci auguriamo che anche i colleghi della maggioranza lo riconoscano come tale e lo approvino.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

BASTIANINI, *relatore*. Esprimo innanzitutto parere contrario sull'emendamento 30.1, in modo convinto: una graduazione delle sanzioni e delle pene indica l'inopportunità di inserire in ambito penale il problema dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del relatore è il seguente: da parte di diversi Gruppi è stata data una indicazione per un rafforzamento delle pene previste, in termini più duri, quasi simbolicamente duri negli emendamenti Pirolo ed altri, in termini più articolati negli emendamenti dei senatori comunisti. Devo precisare che non sempre a pena più aspra corrisponde maggiore efficacia della legge: anzi spesso la pena più aspra rende poi di fatto non praticabile la legge. Però ho raccolto questa indicazione unanime da parte delle forze politiche e con l'emendamento 30.7 appunto si eleva la pena prevista alla lettera b), portando l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda

da lire 10 milioni a lire 50 milioni all'arresto fino a due anni e all'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, in modo che sia consentita al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla fattispecie del reato.

In questo senso viene modificata anche la lettera c), con l'indicazione che la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a particolare vincolo.

Per quanto riguarda il subemendamento presentato dal senatore Pagani Maurizio, ne condivido lo spirito in quanto assimila il trattamento della lettera b) a quello della lettera c), perchè vi possono essere abusi edilizi che meritano il massimo della pena e vi possono essere abusi di lottizzazione che meritano invece il minimo della pena, in quanto assolutamente secondari, ripristinando una maggiore facoltà del giudice. In linea di massima, quindi, sarei favorevole all'accoglimento del subemendamento del senatore Pagani, salvo ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali difficoltà che ne potrebbero derivare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, ma vorrei fare alcune osservazioni in relazione al subemendamento presentato dal senatore Pagani e a quanto poc'anzi riferito dal relatore stesso.

Se accogliessimo l'emendamento proposto dal senatore Pagani — bisogna riflettere su questo punto — che prevede la pena fino a due anni riprodurremmo di fatto, almeno nella fase iniziale, fotograficamente la situazione allo stato esistente e correremmo il rischio che un pretore eroghi le pene nel minimo: 15 giorni che, con le attenuanti generiche, verrebbero ridotti anche a 10 giorni. Il che signifiva una pena che sino ad oggi non ha sortito alcun effetto e che non ha certo rappresentato un deterrente nei con-

fronti di coloro che hanno costruito abusivamente.

Direi quindi di esaminare la possibilità di introdurre, per i casi più lievi, una pena base, magari diversa da quella da sei mesi fino a due anni prevista nell'emendamento alla lettera c), facendola partire, ad esempio, da tre mesi, di modo che, con tutte le attenuanti generiche, diventerebbe una pena effettiva di almeno due mesi. Lo stesso principio potrebbe essere introdotto per la lettera b) dello stesso articolo, in modo da omogeneizzare le pene sia per l'uno che per l'altro caso.

Prego quindi il relatore e lo stesso senatore Pagani di voler modificare l'emendamento nel senso proposto. In ogni caso il Governo si rimette all'Aula, qualora non venisse accolta la richiesta testè formulata.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, mi riferisco ad una richiesta che il mio Gruppo aveva intenzione di fare per la verifica del numero legale. Adesso si apprende che si riunirà tra poco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per cui tale richiesta probabilmente non verrà avanzata. Il suo scopo comunque era di elevare una protesta ben precisa su questo metodo di lavoro. Volevamo, in sostanza, che risultasse la mancanza del numero legale proprio durante l'esame dell'articolo 30 che riguarda le sanzioni che devono essere comminate. Si tratta, infatti, di un esame «in famiglia», tra venti persone, mentre dieci persone si riuniscono tra di loro per stabilire che cosa si deve fare. Questo sistema a noi non piace, donde la ragione della nostra richiesta, che ora ritiriamo, dal momento che ci è stato annunciato che tra pochi minuti saremo convocati per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per maggiori chiarimenti. Ci riserviamo, comunque, di presentarla successivamente se lo riterremo necessario.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.4, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.6/1.

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, non condivido le perplessità espresse dal rappresentante del Governo in quanto non vi è necessità di stabilire un limite minimo all'irrogazione della pena, nè per ordine sistematico, nè — mi sembra — per motivi di opportunità, perchè il ragionamento, succintamente ma lucidamente svolto dal senatore Pagani, resta quello di stabilire un rapporto di proporzionalità e di omogeneità tra le due previsioni della lettera b) e della lettera c); anzi, proprio in questo senso, si è voluto eliminare il limite minimo che avrebbe portato, per esempio, alla possibilità per il giudice di irrogare una pena di 15 giorni per una costruzione eseguita senza concessione (quindi anche, ipotesi limite, un grattacielo) e di irrogare una pena non inferiore a sei mesi, perchè vincolata dal limite minimo, anche per una semplicissima vendita di un terreno frazionato o per una violazione di minima entità, il che costituirebbe ovviamente una disparità di trattamento. Elimino

nando il limite minimo, credo che si mantenga questa uguaglianza tra le due ipotesi dando la possibilità al giudice di graduare la pena secondo la reale entità del reato.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, mi sembra che lei avesse una posizione problematica su questo emendamento. La pregherei di precisare il parere definitivo del Governo.

* **GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Signor Presidente, mi rimetto all'Aula. Avevo soltanto fatto osservare — e lo ribadisco — che anche per avere una differenziazione era necessario introdurre comunque, pur riconoscendo l'opportunità di graduare la pena prevista per un'infrazione dall'altra, una pena di base che poteva anche essere diversa, perchè, se da una parte si va da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni, si sarebbe potuta prevederne una da tre mesi fino a due anni, non lasciando al giudice la discrezionalità di poterla applicare nel minimo che è di 15 giorni e che, con le attenuanti generiche, può arrivare anche a 10 giorni.

DE CINQUE. Nella lettera *b*) non c'è il minimo!

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per questo io avevo chiesto di introdurla anche nella lettera *b*), tanto è vero che anche per il precedente emendamento presentato dal relatore alla lettera *b*), l'emendamento 30.7, con il quale si propone di sostituire l'arresto fino a sei mesi con l'arresto fino a due anni, sarebbe, a mio avviso, opportuno stabilire un minimo, omogeneizzando le due lettere *b*) e *c*), per cui la pena potrebbe essere anche di sei mesi. Un minimo bisogna comunque stabilirlo. Anche oggi è prevista una pena fino a sei mesi, ma i

pretori normalmente danno dieci o quindici giorni e ciò non costituisce un deterrente nei confronti di chicchessia.

PRESIDENTE. Lei, comunque, si rimette all'Assemblea, onorevole Sottosegretario?

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.6/1, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.6, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 30.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, è precluso dalla precedente votazione dell'emendamento 30.6.

Metto ai voti l'emendamento 30.5, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 13,10).

Presidenza del presidente COSSIGA

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, dopo aver stabilito, all'unanimità, la sconvocazione delle sedute previste dal calendario dei lavori per oggi pomeriggio e per domani, sabato 29 settembre, ha adottato, sempre all'unanimità — a norma dell'articolo 55 del Regolamento — alcune modifiche e integrazioni allo stesso calendario per il periodo dal 2 al 5 ottobre 1984, che, fermo restando quanto già stabilito per il periodo dal 9 al 12 ottobre, risulta determinato nel modo seguente:

Martedì	2 ottobre	(pomeridiana)	— Seguito e conclusione (compresa la votazione finale) del disegno di legge n. 646 (con il connesso 107). — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
»	» »	(notturna)	
		(h. 16,30)	
		(h. 21)	
Mercoledì	3 ottobre	(pomeridiana)	— Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, nn. 22, 37, 38, 39, 40 e 41</i>).
		(h. 17)	— Presupposti di costituzionalità per il decreto-legge riguardante il Fondo autostradale (disegno di legge n. 950).
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			— Disegno di legge n. 899. — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
Giovedì	4 »	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 900. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1983 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
		(h. 17)	
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)			— Disegni di legge con procedura abbreviata ex articolo 81 del Regolamento, per i quali è scaduta la proroga di due mesi accordata dall'Assemblea alle Commissioni per la presentazione delle relazioni (<i>vedi elenco allegato</i>).
Venerdì	5 »	(antimeridiana)	
		(h. 10)	

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche e integrazioni hanno carattere definitivo.

Disegni di legge da discutere con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, per i quali è scaduta la proroga di due mesi accordata dall'Assemblea alle Commissioni per la presentazione delle relazioni

- Disegno di legge n. 315. — Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958.
- Disegno di legge n. 360. — Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978.
- Disegno di legge n. 364. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
- Disegno di legge n. 387. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2032. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » (950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 837, 952, 1071, 1678. — Deputati MACALUSO ed altri; MANNINO ed altri; ALAGNA ed altri; CUOJATI. — « Nuova disciplina del vino Marsala » (951) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Prolungamento del periodo di tempo per il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può determinare

l'importo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in misura percentuale superiore a quella prevista dall'articolo 14-ter, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, numero 39 » (947);

« Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti » (948);

dal Ministro della difesa:

« Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico » (949).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ORLANDO, SALVI, BUTINI, D'ONOFRIO, COLOMBO SVEVO e D'AMELIO. — « Riordinamento dell'Istituto Italo-Africano » (945);

PIERALLI, TEDESCO TATÒ, PERNA, MAFFIOLETTI, RUSSO e PASQUINI. — « Norme per ga-

rantire agli stranieri ed agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica » (946).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FABRI ed altri. — « Norme per contrastare le evasioni tributarie connesse al trasferimento dei beni e diritti » (849), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

SANTALCO ed altri. — « Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (742);

« Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali » (895);

« Provvidenze per l'industria armatoriale » (896).

Su richiesta dell'11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

ANTONIAZZI ed altri. — « Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS » (516).

Il disegno di legge: Malagodi ed altri.

« Norme per la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali » (96) — già assegnato in sede referente alle Com-

missioni permanenti riunite 1ª e 11ª, con i pareri della 2ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione — ed il disegno di legge: Giugni ed altri. « Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali » (796) — già assegnato in sede referente alla 11ª Commissione permanente, con i pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione — sono stati deferiti, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), ha approvato il disegno di legge: « Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14 e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità » (856) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 settembre 1984, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 6 luglio 1984 del Comitato previsto dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. La Corte dei conti, con lettera in data 24 settembre 1984, ha tra-

smesso copia della deliberazione n. 2-bis/84 della Sezione enti locali, adottata nell'adunanza del 5 marzo 1984, in ordine agli adempimenti ai quali sono tenuti i Comitati regionali di controllo sulle richieste istruttorie formulate dalla Sezione enti locali.

Detta deliberazione sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 6ª.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

DE TOFFOL, PIERALLI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GUARASCIO, GIOINO, MARGHERITI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso e constatato:

che il Governo italiano ha sottoscritto la decisione della Comunità europea del 31 marzo 1984, che ha introdotto anche nel nostro Paese il contingentamento della produzione di latte;

che tale decisione penalizza gli allevatori italiani di bovini da latte impedendo loro di utilizzare a pieno le risorse umane e materiali e mortifica ogni moderna imprenditorialità;

che le generiche affermazioni verbali, anche recenti, del Ministro dell'agricoltura italiano su una presunta modificazione della linea di politica agricola comunitaria basata sulla fissazione di quote fisiche di produzione non ha dissipato, e non poteva dissipare, lo stato di incertezza degli agricoltori;

che la proposta della Commissione della CEE di fissare anche per il vino la quota massima di produzione per la Comunità, oltre a penalizzare una fondamentale produzione mediterranea, conferma la linea del contingentamento delle produzioni;

che le difficoltà che hanno investito gli allevamenti di bovini da carne, i cui prodotti sono quotati al di sotto dei costi di

produzione, sono state solo parzialmente alleviate dall'intervento dell'AIMA;

che, a causa della mancata adozione di adeguate misure per l'aumento delle entrate della Comunità, la crisi finanziaria della CEE rischia di privare gli agricoltori italiani dei finanziamenti comunitari fin dalle prossime settimane, con gravi ripercussioni per la nostra economia;

che esiste l'inderogabile necessità di riformare la politica agricola comunitaria per superare gli iniqui squilibri esistenti tra le agricolture dei diversi Paesi che continuano a danneggiare gli agricoltori e l'economia italiana,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali orientamenti e quali iniziative ha assunto o intende assumere il Governo italiano per difendere e consentire lo sviluppo della produzione italiana nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e delle altre produzioni mediterranee;

su quali elementi concreti, in particolare, il Governo basa le sue dichiarazioni circa l'accoglimento, da parte della CEE, della proposta per la creazione di un unico bacino nazionale nel settore lattiero e circa la non imposizione di quote per il 1985, nonché quali iniziative intende sviluppare per impedire l'imposizione di quote fisiche di produzione per il vino e per la revisione degli accordi sottoscritti il 31 marzo 1984 e la riforma della politica agricola comunitaria.

(2 - 00198)

ROSSANDA, PASQUINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Considerato che l'Italia ha assunto con l'Organizzazione mondiale della sanità l'impegno pluriennale di supporto di iniziative verso i Paesi in via di sviluppo, per 100 milioni di dollari, impegno che ha posto il nostro Paese in una posizione avanzata in materia, oggetto di generali apprezzamenti, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali non è ancora pervenuto alla OMS il contributo per il 1984 della somma di 15 milioni di dollari destinata al programma sui farmaci essenziali, componen-

« fondamentale del progetto generale dell'OMS « Salute per tutti nel 2000 ».

Tale ritardo può creare difficoltà al regolare sviluppo del programma e sminuire il valore della iniziativa italiana.

(3 - 00561)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che l'approvazione delle leggi 27 luglio 1984, n. 397, 30 luglio 1984, n. 399, e 31 luglio 1984, n. 400, comporterà, entro un lasso di tempo ormai brevissimo, conseguenze ed effetti che durante il dibattito parlamentare sono stati più volte evocati anche da parte del Governo, l'interrogante chiede di conoscere:

i risultati delle misure finora promosse dal Ministro e quali altre misure sono programmate e previste in ordine al funzionamento:

degli uffici di conciliazione in ogni comune d'Italia;

delle Preture attualmente scoperte;

se sono state prese misure per l'organizzazione del lavoro nelle Corti d'appello, in relazione ai nuovi compiti derivanti dall'applicazione delle predette leggi;

se sono state avviate azioni concrete in ordine ad un più celere reclutamento del personale ausiliario, visto che già prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi le carenze dell'organico non apparivano colmabili rapidamente a causa dei lunghissimi tempi di espletamento dei relativi concorsi.

Quanto poi alla più volte evocata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l'interrogante chiede di conoscere:

se sono in corso studi e proposte;

quali sono i criteri di razionalizzazione;

se risponde al vero che uno dei criteri sarebbe quello della soppressione di alcune

sedi, là dove più opportuna apparirebbe una redistribuzione del lavoro mediante la revisione territoriale delle circoscrizioni, allo scopo di realizzare il risultato che il legislatore si è prefisso di raggiungere mediante l'approvazione delle recenti leggi e di altre, quale l'istituzione del giudice di pace, e che è quello di tornare ad accettabili tempi processuali nell'interesse dei cittadini e della giustizia.

(3 - 00562)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponde a verità che il Governo ha attribuito contributi ai periodici « Bolero » per 286 milioni, « Amica » per 285 milioni, « Boy Music » per 205 milioni, « Ragazzi In » per 203 milioni, « Sogno » per 138 milioni e « Playmen » per 120 milioni, riconoscendone il carattere « culturale », e che carattere culturale è stato assegnato anche alle pubblicazioni « Stop », « Eva Express », « Confidenze », « Novella 2000 », « TV Sorrisi e Canzoni », « La Settimana Enigmistica » ed altre.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Governo ritiene che sia questo il modo corretto di dare attuazione alla nuova legge sulla editoria e non invece quello che avrebbe dovuto privilegiare pubblicazioni autenticamente culturali, le quali hanno ricevuto contributi ben più scarsi.

(3 - 00563)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende attivarsi per individuare una nuova sede per l'ufficio postale di Moena, in provincia di Trento, che elimini le disfunzioni ed i disagi per il personale e corrisponda alle esigenze di servizio di quell'importante centro turistico.

(4 - 01205)

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che le notizie sull'elaborazione da parte della RAI per conto del Ministero di un piano per l'assegnazione delle frequenze per le radio in MF, che prelude ad analogo piano per le televisioni, hanno destato un comprensibile allarme fra gli operatori privati del settore, i quali, dai provvedimenti in gestazione, hanno ragione di temere una disastrosa limitazione della loro attività ed una conseguente contrazione dei posti di lavoro per gli addetti al settore radiofonico privato e nelle agenzie di pubblicità radiofonica;

che analoga preoccupazione si è diffusa fra i cittadini e fra i pubblici amministratori per la paventata soppressione di buona parte delle emittenti private locali, che garantiscono con il loro servizio la dialettica e la pluralità dell'informazione, la possibilità di accesso del cittadino al mezzo radiofonico ed un apprezzabile contributo culturale;

che è evidentemente urgente l'esigenza di regolamentare le frequenze radiofoniche e televisive al fine di realizzare un'armonica convivenza delle varie emittenti e di porre fine all'attuale caotica situazione;

che il piano in questione sembra però che sia stato elaborato in gran segreto, senza che vi abbia potuto partecipare la prevista commissione mista privati-RAI-Ministero, non ancora costituita;

che detto piano per l'assegnazione delle frequenze, attraverso una regolamentazione a carattere internazionale e con una drastica limitazione delle frequenze e dei canali concretamente disponibili per le emittenti private locali, verrebbe a costituire un vero e proprio attentato alla libertà di espressione ed al diritto alla radiodiffusione derivante direttamente dall'articolo 21 della Costituzione e sancito nella nota sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale;

che la stessa Corte ha di recente ribadito per le emittenti private l'esigenza di un regime autorizzatorio, che peraltro può

essere introdotto solo dal legislatore, in quanto viene a limitare l'esercizio di un diritto costituzionale,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quanto ci sia di vero nelle preoccupanti voci riportate e se lo stesso Ministero non intenda attivare con urgenza, atteso il grave ritardo accumulato per l'immobilismo degli scorsi anni, iniziative legislative atte a regolamentare la caotica situazione delle frequenze radiofoniche e televisive e quindi l'attività delle emittenti private locali, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini.

(4-01206)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non intenda intervenire urgentemente per risolvere la drammatica situazione ed il grave danno degli insegnanti con completamento d'orario, i quali, immessi regolarmente in ruolo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge n. 270 del 1982 e collocati nelle relative graduatorie provinciali, si sono visti successivamente depennati per un'erronea ed infondata interpretazione della legge n. 326 del 1984 che, peraltro, nessuna innovazione ha determinato per questa categoria di docenti, come hanno evidenziato i numerosi ricorsi al giudice amministrativo.

(4-01207)

BATTELLO, CONSOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se i termini della cessione della SAFOG di Gorizia da parte della SOFIN s.p.a. alla METELCO s.p.a., recentemente avvenuta, siano tali da garantire la continuità produttiva (anche per il notevole indotto alle imprese minori) ed i livelli occupazionali, oggi minacciati dalla società acquirente;

quali impegni ed iniziative il Governo intenda comunque assumere per difendere l'occupazione e promuovere lo sviluppo pro-

duttivo di una provincia qualificata da larga presenza della mano pubblica, oggi peraltro in fase di gravissima crisi economica, accentuata, in tutta l'area confinaria Gorizia-Trieste, da una politica di disimpegno e di pratica smobilitazione delle Partecipazioni statali, come la stessa vicenda in questione sembra dimostrare.

(4 - 01208)

BONAZZI, POLLASTRELLI, GIURA LONGO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la divergenza sorta tra i Ministri in indirizzo sulla persistenza dell'obbligo del parere dell'intendente di finanza per il rilascio o il rinnovo delle licenze annuali per la rivendita di liquori e bevande alcoliche è stata risolta, come risulta dalla circolare 19 marzo 1984, I/1984/150/DOC/31/I.F., della Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette, con il mantenimento dell'obbligo del parere;

che, oltre che opinabile dal punto di vista giuridico, tale soluzione appare, in pratica, inopportuna,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri competenti non ritengano di modificare la decisione comunicata con la circolare sopracitata o, comunque, promuovere le misure, anche legislative, necessarie per eliminare l'obbligo del parere del prefetto.

(4 - 01209)

GIUSTINELLI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, LOTTI, VISCONTI. — *Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Premesso:

che numerosi IACP hanno recuperato fino al 1979 l'IVA pagata sui corrispettivi di appalto per la costruzione di alloggi popolari, anche su istruzioni del CER che ne richiedeva il versamento per nuovi impieghi costruttivi;

che l'Amministrazione finanziaria, ritenendo ora tale rimborso indebito, ne sollecita di nuovo la restituzione con forti maggiorazioni dovute a penalità ed interessi e con l'inoltro di denunce alla Magistratura nei confronti degli amministratori degli IACP interessati;

che, trovando tale indirizzo conferma (qualche IACP sembra sia già stato costretto a restituire l'IVA con forti pene pecuniarie e interessi), altre centinaia di miliardi, in aggiunta a quelli richiesti per l'ILOR sul patrimonio, sarebbero sottratti dai finanziamenti, già scarsi, destinati all'edilizia pubblica;

che, infine, ogni alienazione di alloggio, in base alla normativa vigente sui riscatti, comporta il versamento da parte degli istituti di un'INVIM media di circa un milione, per cui è facile calcolare in almeno 500 miliardi l'INVIM che dovrà essere sottratta ai nuovi programmi in caso di approvazione del disegno di legge del Governo sulla vendita del patrimonio pubblico.

gli interroganti chiedono di conoscere:

a quanti e quali istituti sia stata richiesta la restituzione dell'IVA e per quali importi;

se la previsione di tali « entrate » non debba in ogni caso dar luogo a provvedimenti di riassegnazione al CER per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, in considerazione dell'originaria destinazione delle suddette risorse e dei ritardi e della limitatezza dei fondi che caratterizzano l'attuazione del piano decennale per la casa;

se tutta la materia dell'imposizione fiscale non debba essere organicamente riconsiderata alla luce di un imminente e reale pericolo di ingovernabilità degli IACP, sempre più oberati — specie nelle grandi città — da una situazione finanziaria insostenibile, destinata ad aggravarsi ulteriormente per l'inserimento degli stessi nel riproposto decreto-legge istitutivo della Tesoreria unica e per il manifestarsi di preoccupanti contenziosi legali, come quello recentemente attivato dalla CARIPLO a Milano, con vere e

proprie iniziative di sequestro del patrimonio pubblico.

(4 - 01210)

GIUSTINELLI, FELICETTI, GRAZIANI.
Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

1) se risponda al vero la denuncia del quotidiano « Il Messaggero » di giovedì 20 settembre 1984 sull'esistenza di 150 alloggi popolari appaltati dall'IACP de L'Aquila nel lontano 1957, non ancora terminati ed anzi in totale stato di abbandono in alcuni comuni della Marsica;

2) se dietro « tali monumenti squallidi all'incompiutezza e allo spreco » ci sia davvero, e in quali termini, « una storia da codice civile e da codice penale, di diritti acquisiti, di processi e di tangenti »;

3) quali eventuali iniziative siano state intraprese dai competenti organi di vigilanza;

4) se siano in corso azioni, nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili, per impedire che « le case morte » restino tali ancora per altri anni.

(4 - 01211)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 2 ottobre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 2 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (646) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. LIBERTINI ed altri. — Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio (107).

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari